

Edizione di mercoledì 30 settembre 2015

EDITORIALI

Credibilità zero

di Sergio Pellegrino

CONTENZIOSO

Prezzi di mercato e struttura esistente bloccano le false fatture

di Maurizio Tozzi

IVA

L'adeguamento del valore in dogana in caso di beni difettosi

di Marco Peirolo

DICHIARAZIONI

Scade oggi il termine ultimo per la remissione in bonis

di Laura Mazzola

PATRIMONIO E TRUST

Il trust onlus

di Sergio Pellegrino

BACHECA

Dove va la nostra professione

di Paolo Colleoni

EDITORIALI

Credibilità zero

di **Sergio Pellegrino**

15 minuti: tanto c'è voluto affinché il **Consiglio dei Ministri** licenziasse in una riunione lampo ieri mattina il decreto legge con il quale è stata disposta la **proroga della scadenza della voluntary disclosure** (anzi, ad onor del vero, i decreti legge sono stati due, perché ne è stato approvato uno anche sugli enti locali).

Interessanti le **motivazioni** addotte:

*“Il termine per l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei patrimoni detenuti all'estero viene prorogato dal 30 settembre 2015 al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza e la documentazione possono essere presentate entro il 30 dicembre 2015. **La proroga, in presenza di un numero molto elevato di richieste di adesione pendenti, risponde all'esigenza di riconoscere più tempo per completare gli adempimenti previsti, tenuto conto delle problematiche di recepimento della necessaria documentazione, anche in ragione del fatto che l'acquisizione richiede il coinvolgimento di soggetti esteri.** Inoltre, è previsto anche per coloro che abbiano già presentato l'istanza entro la data di entrata in vigore del presente decreto, la possibilità di produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015. Il decreto conferma che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno alcun impatto sull'applicazione dei presidi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo”.*

In altre parole, **24 ore prima della scadenza** di un adempimento così importante per la regolarizzazione della posizione di contribuenti che hanno portato capitali all'estero, **ma, nel contempo, per le entrate, presenti e future, che possono conseguentemente affluire all'erario**, il Governo si accorge che ci sono problematiche di recepimento della documentazione, anche perché, in modo sorprendente attesa la tipologia di provvedimento, sono coinvolti **soggetti esteri ...**

Come sempre avviene in questi casi, non si sa se **gioire per lo scampato pericolo** o se **essere fortemente in...dignati per** un modo di procedere da parte di **chi amministra la cosa pubblica** grottesco e, nel caso di specie, persino **autolesionistico**.

Non solo **Agenzia delle Entrate** e **MEF**, nonostante la responsabilità per i ritardi nell'emanazione dei provvedimenti a livello normativo e di prassi, avevano **escluso la possibilità di una proroga**, ma era sceso in campo il **Ministro Padoan in persona**, con tutta la sua autorevolezza, a ribadire categoricamente il concetto, dichiarando lo scorso **12 settembre**, fra l'altro al termine di una riunione dell'Eurogruppo, *“L'abbiamo già detto: questi sono i termini.*

Invito ad accelerare le procedure e approfittare di questa finestra”.

*Molte domande sorgono **spontanee**, ma **una si impone sulle altre**.*

*Che **credibilità** dopo una vicenda del genere potrà d’ora innanzi avere un **Ministro della Repubblica**, che occupa fra l’altro uno dei dicasteri più importanti, **quando farà promesse agli italiani o assumerà impegni nei loro confronti?***

E intanto come professionisti prendiamo atto che non c’è davvero **il minimo rispetto per l’attività che svolgiamo** e della quale, come nel caso in questione, **beneficiano direttamente le casse erariali**.

Ma siamo rassegnati e nessuno ormai neppure si indigna.

CONTENZIOSO

Prezzi di mercato e struttura esistente bloccano le false fatture

di **Maurizio Tozzi**

La Corte di Cassazione, **con l'ordinanza n. 18642 depositata il 22 settembre 2015**, effettua una ulteriore importante precisazione sul delicato tema dell'utilizzo delle **false fatturazioni**, con particolare riguardo alla posizione del contribuente che in maniera ignara entra in contatto con una delle società che partecipano alla frode a danno del fisco. La posizione del soggetto "terzo" non è mai semplice sul piano difensivo in quanto nei suoi confronti spesso e volentieri è attuato un **automatismo accertativo** da parte dell'Amministrazione finanziaria, ricadendo su di esso l'onere di dimostrare la **totale estraneità** ai fatti contestati. Onere che diventa particolarmente improbo sul piano IVA, laddove è necessario evidenziare la **non consapevolezza** di essere entrati in contatto con soggetti facenti parte di un sistema evasivo basato sulle false fatture. L'argomento è stato spesso dibattuto a livello giurisprudenziale, che ha anzitutto rimarcato come la correttezza formale delle scritture contabili nonché soprattutto l'avvenuto pagamento con modalità tracciata **non sono affatto sufficienti** in linea difensiva, atteso che appare scontato che chi utilizza false fatture decida quantomeno di avere un assetto formale inattaccabile.

Viene poi in rilievo la problematica della **ripartizione dell'onere probatorio**, validamente riassunta nel recente passato dalla sentenza **n. 26854 depositata il 18 dicembre 2014**, secondo cui:

- l'onere della prova **grava sull'Ufficio**, che deve anzitutto dimostrare **l'interposizione fittizia** del soggetto cedente ovvero la frode realizzata a monte dell'operazione e poi soprattutto la **"conoscenza o conoscibilità" da parte del cessionario** della frode commessa dal cedente o da altri soggetti;
- **al contribuente spetta** la prova dell'effettiva corrispondenza, anche soggettiva, dell'operazione documentata in fattura con quella realizzata, ovvero *"(...) la prova dell'incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale dell'operazione ingenerato dalla condotta del cedente, avuto riguardo alle modalità in cui si sono svolti i rapporti commerciali, ed agli elementi informativi acquisiti o comunque disponibili (in quest'ultimo caso la conoscibilità deve essere rapportata al grado di attenzione e diligenza normalmente richiesta nella conduzione degli affari all'operatore del settore di media esperienza) nel corso delle trattative ed al momento della conclusione delle operazioni"*.

Tale assetto probatorio, peraltro, è in linea con le statuizioni della **Corte di Giustizia Europea**, secondo cui sono di ostacolo alla detrazione IVA non solo la prova della partecipazione del soggetto alla frode, ma anche la prova della sola **consapevolezza** da parte del cessionario che l'operazione che si accinge a compiere è iscritta in un fenomeno criminoso, intendendosi per

consapevolezza anche la **mera conoscibilità delle condotte evasive** poste in essere dal cedente, da desumere mediante l'impiego della specifica diligenza professionale.

La sentenza n. 18642 dello scorso 22 settembre ribadisce tale assunto, evidenziando anzitutto che spetta all'Ufficio l'onere probatorio, da fornire anche mediante **presunzioni semplici** “(...) *le quali possono derivare anche dalle medesime risultanze di fatto attinenti alla natura di cartiera del cedente*”. Sul tema, nel caso esaminato, la Suprema Corte ritiene infondato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, posto che la Commissione Regionale aveva validamente motivato circa la totale assenza di elementi probatori, anche presuntivi, essendosi invece in presenza di un mero automatismo connesso al “contatto” con il soggetto partecipante alla frode carosello.

Ma anche in ordine alla seconda doglianza dell'Amministrazione finanziaria riferita alla presunta mancata valutazione dell'onere probatorio offerto dal contribuente la Suprema Corte è tranciante, evidenziando come il secondo collegio di merito abbia analiticamente illustrato le ragioni che hanno condotto a ritenere il contribuente **in totale buona fede** e dunque ignaro di essersi rapportato a soggetti “attori” di una frode fiscale. Nel caso analizzato, infatti, si è in presenza di operazioni di compravendita effettuate a prezzo di mercato e nei confronti di soggetti che, per stessa ammissione degli organi verificatori, erano strutturati, organizzati e in alcuni casi addirittura in regola con gli adempimenti fiscali, essendo pertanto difficile, sulla base della ordinaria diligenza, scorgere intenti evasivi. Di fatto si ribadisce il trend giurisprudenziale della Suprema Corte (medesima sentenza 26854 del 2014), secondo cui la valutazione del consapevole utilizzo di false fatture transita per altre strade, quali la **conoscenza/conoscibilità** di elementi obiettivi di sospetto derivanti dalla concreta fattispecie come ad esempio “(...) *la inesistenza di capacità aziendale della cedente, l'offerta da parte della cedente di prezzi inferiori a quelli correnti di mercato a condizioni anomale rispetto a quelle comunemente praticate (richieste di pagamento o di bonifici a terzi), il trasporto delle merci effettuato da altre società o per conto di altra società che si colloca a monte della catena di cessioni, gli ordinativi di consegna intestati ad altri fornitori, la univocità o costante reiterazione dei rapporti commerciali di fornitura di beni fungibili o comunque agevolmente reperibili sul mercato intrattenuti con la cedente*”. In assenza di tali elementi è evidente che al soggetto terzo nulla può essere addebitato, dovendo considerare lo stesso in assoluta buona fede ed estraneo ai fatti contestati.

IVA

L'adeguamento del valore in dogana in caso di beni difettosi

di **Marco Peirola**

L'art. 145 del Reg. CEE n. 2454/1993 stabilisce il trattamento applicabile alle merci che siano state **danneggiate** o siano **difettose al momento dell'importazione**.

Ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci importate, di regola basato sul cd. "**valore di transazione**", inteso come **prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci** quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale dell'Unione europea (art. 29, par. 1, del Codice doganale comunitario, di cui al Reg. CEE n. 2913/1992), è possibile tenere conto del carattere difettoso delle merci purché tale adeguamento sia effettuato nel rispetto delle condizioni del contratto di vendita ed esclusivamente al fine di tener conto del carattere difettoso delle merci. A tal fine, il contratto di vendita deve contenere una clausola che preveda la possibilità di un adeguamento del prezzo.

Le merci difettose devono essere coperte da disposizioni concrete e precise riguardo alla **garanzia**, alle quali si faccia riferimento nella disposizione relativa alla possibilità di un adeguamento del prezzo. I particolari della garanzia possono essere contenuti anche in un documento separato, purché sia collegato al contratto di vendita ed entrambi i documenti facciano parte della pertinente operazione commerciale intervenuta tra l'acquirente e il venditore.

L'adeguamento del prezzo deve avvenire con una **regolare operazione finanziaria** tra acquirente e venditore, in una forma che sancisca che il prezzo iniziale delle merci è stato adeguato conformemente al relativo contratto. Sono escluse, pertanto, forme di compensazione indirette o posticipate, ad esempio pagamenti a terzi o cambi di merci, che non possono essere considerate modi accettabili di adeguare il prezzo.

Il Codice doganale comunitario contiene disposizioni relative alla merci difettose, ma il citato art. 145 del Reg. CEE n. 2454/1993 non definisce in modo puntuale in cosa consista una **merce difettosa**. Lo stato difettoso delle merci è determinato in base a norme o criteri prestabiliti e con riferimento al contratto di vendita e alla garanzia pertinenti. Incombe all'importatore dimostrare alle Autorità doganali che le merci importate erano difettose al momento da prendere in considerazione ai fini della determinazione del loro valore in dogana, vale a dire alla data di accettazione della dichiarazione da parte delle Autorità doganali (art. 67 del Reg. CEE n. 2913/1992).

L'art. 145, par. 2, esige che le merci siano coperte da una garanzia relativa al carattere delle merci importate. Non rientrano nel campo di applicazione della disposizione sia le **merci**

vendute senza garanzia, sia le **merci vendute alla condizione che ne sia assicurata la commerciabilità** o quelle soggette a variazioni di qualità, dimensioni uniformi, freschezza, ecc., come nel caso dei prodotti agricoli.

Al di fuori delle specifiche situazioni contemplate dalla norma in esame, non esiste una base giuridica per l'accettazione di meccanismi di revisione del prezzo ed è il caso di sottolineare che l'adeguamento del prezzo deve essere effettuato **entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci**; di conseguenza, entro tale termine devono essere stabiliti:

1. le condizioni per l'adeguamento del prezzo;
2. gli obblighi previsti dalla garanzia;
3. l'adeguamento del prezzo.

I concetti esposti possono essere meglio compresi esaminando alcuni **casi concreti** presi in considerazione dalla Commissione europea nel documento TAXUD n. 800/2002.

Si consideri l'ipotesi del produttore, stabilito in un Paese extra-UE, che vende autoveicoli ad un distributore indipendente nell'Unione europea, il quale rivende i veicoli ai clienti finali tramite una rete di concessionari locali.

Tra il produttore e il distributore è stato stipulato un **accordo di vendita e di distribuzione** che comprende disposizioni in materia di garanzia. Il produttore offre una **garanzia chilometrica** su tutti i veicoli nuovi che decorre a partire dalla data di immatricolazione del veicolo e, in particolare, il produttore accetta di compensare il distributore con un **adeguamento del prezzo inizialmente pagato**, per i costi di eliminazione di eventuali difetti legati alla produzione o ai materiali, che si manifestassero entro i primi 100.000 km di utilizzo dell'autoveicolo.

In base al funzionamento della garanzia, il distributore, in quanto importatore del veicolo difettoso, presenta alla dogana una **richiesta di rimborso del dazio** per un adeguamento del prezzo effettuato entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci.

La dogana verifica che vi sia una chiara traccia di riferimento (cd. "*audit trail*") e controlla i pertinenti documenti relativi al rimborso richiesto a titolo della garanzia; in particolare, la dogana esamina le **prove relative all'esistenza del difetto di fabbricazione** e viene, inoltre, confermato che l'importo pagato dal produttore si riferisce al **costo della rettifica del difetto riscontrato** nel veicolo importato per il quale è stata presentata la domanda di rimborso del dazio.

Nella situazione considerata, le parti contraenti del contratto di compravendita utilizzato per la valutazione doganale hanno basato il prezzo totale pagato per le merci sulla **condizione che le merci siano coperte da garanzia**. L'accordo contrattuale che determina la vendita dei beni contiene disposizioni che specificano che i beni rispondono ad un determinato livello

qualitativo (conformemente alle norme tecniche stabilite).

Il venditore e l'acquirente hanno stabilito che al momento dell'immissione in libera pratica il veicolo importato era **difettoso per problemi di fabbricazione**. Le Autorità doganali hanno verificato, con esito positivo:

- i necessari requisiti del contratto;
- l'esistenza del difetto di fabbricazione e il riconoscimento di tale fatto;
- l'eliminazione del difetto di fabbricazione;
- l'avvenuto adeguamento del prezzo entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica della merce.

Di conseguenza, **si può tenere conto dell'adeguamento del prezzo** per la determinazione del valore in dogana ai sensi dell'art. 29 del Codice doganale e dell'art. 145, par. 2, del Reg. CEE n. 2454/1993.

Ad una diversa conclusione si giunge nel caso in cui il produttore scopre che, in certe condizioni di funzionamento, determinati componenti del sistema di sospensione di taluni veicoli **possono non funzionare in modo affidabile** con conseguenti possibili rischi riguardo alla capacità di circolazione del veicolo e, quindi, il produttore stesso chiede ai proprietari **di tutti i veicoli**, come misura precauzionale, di riportarli al rivenditore perché siano esaminati ed eventualmente adattati.

In quest'ultima ipotesi:

1. la necessità di sottoporre i veicoli ad un esame (ed eventualmente di adattare o sostituire certi componenti) dipende da determinate condizioni di funzionamento alle quali i veicoli possono essere soggetti;
2. il produttore autorizza l'esecuzione di interventi correttivi come misura precauzionale;
3. la situazione è attribuita ad aspetti della concezione e della progettazione dei veicoli.

Ne discende che la misura precauzionale costituita dall'esame e dal possibile adattamento dei veicoli non consente di applicare l'art. 145, par. 2, del Reg. CEE n. 2913/1992, in quanto **solo i veicoli realmente difettosi possono beneficiare della disposizione**.

DICHIARAZIONI

Scade oggi il termine ultimo per la remissione in bonis

di **Laura Mazzola**

Oggi, termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, è l'ultimo giorno utile per **regolarizzare**, mediante ravvedimento, **adempimenti formali** non eseguiti alle scadenze prestabilite.

In particolare, la sanatoria, prevista dall'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, permette di fruire di alcuni **benefici fiscali**, ovvero di accedere a determinati **regimi opzionali**, per i quali era necessaria la presentazione di una comunicazione preventiva.

In questo modo può essere regolarizzata:

- la mancata presentazione, entro il 31 dicembre 2014, del modello per la **comunicazione** relativa al regime di "**tassazione per trasparenza**", relativo al triennio 2014-2016, nell'ambito delle società di capitali partecipate interamente da altre società di capitali (articolo 115 Tuir – c.d. "grande trasparenza") e delle società a responsabilità limitata, a ristretta base proprietaria, partecipate da persone fisiche (articolo 116 Tuir – c.d. "piccola trasparenza");
- la mancata presentazione, entro il 16 febbraio 2015, della **dichiarazione di adesione** al regime di liquidazione e versamento dell'**Iva di gruppo** per le società controllanti e controllate e gli enti (modello Iva 26);
- l'adempimento incompleto o tardivo, cioè successivo al 30 giugno 2015, necessario per l'accesso al **contributo del cinque per mille** per gli enti associativi;
- la mancata presentazione, entro il 31 marzo 2015, del **modello Eas** per gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che usufruiscono delle agevolazioni tributarie previste in loro favore (articolo 148, Tuir, e articolo 4, D.P.R. 633/1972).

Al fine di poter regolarizzare tali dimenticanze occorre che:

- non sia ancora stata **constata la violazione**, ovvero non siano iniziati **accessi, ispezioni, verifiche** o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
- siano posseduti, alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l'effettuazione del relativo adempimento formale, i **requisiti sostanziali** richiesti dalle norme di riferimento per accedere ai regimi agevolati o ai benefici fiscali;
- sia effettuata la **comunicazione**, ovvero sia richiesto l'adempimento, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, che, nelle fattispecie, coincide con il

termine ordinario di presentazione di Unico;

- sia versata la **sanzione di 258 euro** contestualmente alla presentazione della comunicazione o all'effettuazione dell'adempimento. In particolare, occorre presentare un **modello F24** di versamento con codice tributo **"8114"** e senza compensazione con eventuali crediti disponibili.

Si ricorda che da quest'anno, ovvero a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, non devono più essere effettuate con apposita comunicazione, ma direttamente nella dichiarazione dei redditi, o Irap, presentata nel periodo d'imposta a partire dal quale è esercitata:

- l'**opzione** per il regime della **"trasparenza fiscale"** da indicare nel quadro "OP" – sezione III di Unico 2015;
- l'**opzione** per il regime del **consolidato fiscale nazionale** da indicare nel quadro "OP" – sezione II di Unico 2015;
- l'**opzione** per il regime della **tonnage tax** da indicare nel quadro "OP" – sezione I di Unico 2015;
- l'**opzione Irap**, cioè l'opzione da parte dei soggetti Irpef per la determinazione della base imponibile Irap con le regole previste per le società di capitali, da indicare nel rigo IS35 del modello Irap 2015.

Il problema che oggi si pone a livello interpretativo è se il fatto che il termine per l'esercizio delle opzioni in questione coincida con quello previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi **possa pregiudicare l'efficacia della disciplina della remissione in bonis**: la logica vorrebbe che i contribuenti che, per esempio, omettono la compilazione dell'apposito campo di Unico 2015 SC previsto per l'esercizio di un'opzione possano comunque fruire del corrispondente regime a decorrere dal 2015 qualora provvedano a correggere l'errore entro il termine previsto per Unico 2016 SC, **ma sul punto occorrerebbe un chiarimento esplicito da parte dell'Agenzia.**

PATRIMONIO E TRUST

Il trust onlus

di **Sergio Pellegrino**

Torniamo a ragionare sull'utilizzo del trust per realizzare finalità benefiche e sulla possibilità di ottenere la qualifica di Onlus.

Il, come abbiamo sempre cercato di evidenziare nella nostra rubrica, può realizzare, assai eterogenee fra loro, ma dispiega indubbiamente una quando viene utilizzato per attuare, rispondendo in particolare alle esigenze dei soggetti più deboli e che quindi necessitano di maggiore tutela.

Effettuando un confronto con gli istituti che nella nostra tradizione giuridica vengono abitualmente utilizzati per far fronte a questo tipo di finalità, *in primis* **associazioni** e **fondazioni**, emerge come il **trust**, grazie ad una serie di caratteristiche che sono precipue dell'istituto – la segregazione patrimoniale, la possibilità di definire un programma nell'atto istitutivo alla cui realizzazione è vincolata l'obbligazione fiduciaria del trustee, la funzione di controllo in capo al guardiano, la gestione dinamica del patrimonio in trust – **si presenta “vincente” da molti punti di vista.**

Come sempre però, fissati gli obiettivi che si intende perseguire, una **variabile rilevante** nel processo che porta a decidere il ricorso ad un istituto piuttosto che ad un altro è quella **fiscale** e qui si tratta di comprendere **se anche il trust possa ottenere la qualifica di ONLUS e beneficiare delle agevolazioni fiscali** che il legislatore ad esse riserva.

La questione è stata per lungo tempo dibattuta, ma ormai da anni è stata **risolta in senso affermativo**, atteso che vi sono **documenti di prassi** che lo hanno affermato in modo chiaro, così come esperienze concrete di trust che sono stati iscritti all'**Anagrafe delle Onlus**.

Per prima ha riconosciuto questa possibilità l'**Agenzia per il Terzo Settore** (in precedenza Agenzia Onlus, soppressa nel 2012), che, in un atto di indirizzo del 2011, partendo dalla **soggettività tributaria** attribuita al trust dal legislatore fiscale, è arrivata alla conclusione che esso possa entrare nell'alveo delle ONLUS venendo ricompreso fra gli **“altri enti di carattere privato”** cui fa riferimento il **D.Lgs. 460/1997**.

Naturalmente dovranno essere rispettati innanzitutto i **requisiti sostanziali** fissati dal

legislatore, a partire dall'**assenza del fine di lucro** e dallo svolgimento dell'**attività in uno dei settori di pubblica utilità** individuati dalla norma.


L'atto istitutivo dovrà poi contenere espressamente le **clausole di cui al comma 1 dell'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997**.

Fra le altre, l'inserimento nella denominazione dell'**acronimo ONLUS**, l'obbligo in capo al trustee di **impiegare gli utili o gli avanzi di gestione** per lo svolgimento dell'attività istituzionale, la **redazione del bilancio o rendiconto annuale**, in caso di perdita della qualifica di Onlus la **devoluzione del patrimonio** ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità.

Secondo la visione dell'Agenzia delle Entrate, espressa nella **circolare 38/E del 2011**, soltanto i **trust opachi** potrebbero legittimamente acquisire la **qualifica di ONLUS**, mentre **così non sarebbe per quelli trasparenti**.

Il riconoscimento dello *status* di ONLUS è, naturalmente, di grande importanza per il trust destinato a realizzare finalità benefiche: gli consente infatti di **beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali** che il legislatore ha introdotto a favore di quegli organismi che perseguono scopi di solidarietà sociale.

Quello più immediato ed evidente è la possibilità da parte di chiunque di "alimentare" il patrimonio in trust **senza che l'atto di dotazione sia soggetto all'applicazione dell'imposta di successione e donazione**.



hbspt.cta.load(393901, 'b3bdf009-c8ed-44b7-8f91-62d3d107b43b', {});

BACHECA

Dove va la nostra professione

di **Paolo Colleoni**

Riceviamo dal Collega Paolo Colleoni quello che lui definisce uno “sfogo” sullo stato della nostra professione e volentieri pubblichiamo.

Sergio,

ne approfitto per farti conoscere il mio pensiero in merito alla nostra professione e cosa accade durante il Master, sostanzialmente il “dietro le quinte”.

Tutti ci lamentiamo del fatto che la nostra professione è saltata, è cambiata radicalmente.

Se una volta contabilità, paghe, bilanci e consulenza rappresentavano il 100% del lavoro, oggi paghe e contabilità non rendono, la consulenza non si fa più, c'è una concorrenza spietata dove il valore non è riconosciuto, ma solo la parcella inferiore.

Siamo sommersi da burocrazia, carte, email, il cliente non viene più in studio, tutto sommato ha una certa miglior informazione, anche se confusa: oggi i commercialisti vengono scambiati nelle discoteche e nei pub come le figurine di calcio.

Se chiedi ad un titolare di partita Iva che svolge l'attività da qualche anno come ha scelto il commercialista emerge che su google ha cliccato la parola commercialista in zona, ne ha trovati 100 e poi ha scelto a caso.

E' una professione che fanno tutti, non serve l'esame, esercitano sotto srl, sotto denominazioni con termini inglesi (consulting e simili).

Oggi va di moda la ristrutturazione del debito, la salvaguardia del patrimonio personale, la gestione della liquidità, l'anatocismo e usura, il nuovo concordato, la legge 231, ma cosa andiamo a dire ai clienti che non hanno i soldi per andare in concordato... in mezzo a questo ci sta un fisco che produce legislazione in modo schizofrenico e ci sovrasta di adempimenti – mi pare 286 decreti fiscali in 3 anni – per i quali abbiamo le nostre responsabilità, ma non il

riconoscimento a livello di parcelle, perché sono lavori che non vengono “visti” dal cliente, e quindi non valutati. Oramai anche la gestione delle paghe viene fatta da grossi centri che elaborano anche 100.000 cedolini paga al mese, e con l'aiuto di qualche consulente si “rimedia”.

I Collegi Sindacali ci vengono affidati per il tramite di colleghi e con parcella alla riduzione minima. Ho fatto il revisore in enti locali, si può dire che in quasi tutti i comuni nella Bassa Bergamasca sono stato revisore, e poi è nato l'Albo dei Revisori degli Enti locali. Succede che un collega revisore venga chiamato dall'Abruzzo per fare la revisione a un Comune in provincia di Bergamo: ci sta 4 giorni. Sono stato componente dei Nuclei di Valutazione della Provincia di Bergamo per 8 anni e attualmente, da anni, faccio perizie per il Tribunale di Milano, con la raccomandazione di non essere esosi nel compenso: è orientamento dei giudici, sulle liquidazioni di parcelle professionali, dimezzare i compensi fatturati.

Ci hanno tolto tutto: per paghe e contabilità lavori per pagare le impiegate, la consulenza è diminuita, i Collegi Sindacali sono un rischio mal pagato, le revisioni in Enti locali a tariffe preconcordate, ma se vogliamo dirla tutta non è che le giunte ci lascino lavorare, non vogliono gente che faccia perdere tempo ai dipendenti con controlli inutili.

Quando cesserà la crisi tutti quegli argomenti tipici della crisi spariranno ... e allora cosa faremo? Perché giustamente la figura del commercialista contabile è sparita. Ma quale futuro? Certamente il commercialista che svolge la funzione di essere il consigliere accanto all'imprenditore nelle sue decisioni è la strada, supportandolo nell'analisi dei propri conti, nel controllo di gestione, nel far sì che tenga in quadro l'impresa sempre, soprattutto quando si va bene, non sono più i fatturati l'obiettivo ma bisogna rimettere a reddito le imprese, perché quando vanno male non hanno risorse per trovare soluzioni alternative, non possono fare nuovi investimenti, non riescono a pagare la consulenza: questo è il quadro della normalità degli studi professionali.

Di tutto questo si parla ai convegni... poi siamo tutti attentissimi alle interpretazioni dell'art. 7 iva e successivi, apprezziamo che a tale articolo si dedichi una mattinata, all'Intrastat, ... va tutto bene.

Bisogna rialzare la testa per far ottenere dignità alla nostra fantozziana professione, ottenere dal Ministero delle esclusive operative ... ma se queste sono di proprietà di cani e porci... non verremo più fuori.

Scusa lo sfogo, cordialmente.

Paolo Colleoni